

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Delibera di CC n. 11 del 08.03.2017-

ART. 1

Il Comune di Ricadi riconosce, promuove e garantisce il diritto di associazione e il pluralismo associativo come libera espressione della crescita civile e sociale della comunità locale ai sensi dell'art. 2, 6 e 29 dello Statuto comunale .

Il Comune favorisce la costituzione di libere forme associative come espressione del concorso diretto e della partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'autonomia e dei diritti garantiti dalle leggi e dallo Statuto Comunale e nel perseguimento dell'interesse generale della comunità.

Assistenza e servizi alle fasce "deboli" o "disagiate";

- " **Recupero e salvaguardia dei beni ambientali, artistici e culturali;**
- " **Cultura e formazione;**
- " **Ricerca e recupero delle tradizioni storiche e culturali del territorio comunale ;**
- " **Volontariato e protezione civile;**
- " **Educazione civile e sociale;**
- " **Attività rivolta ai giovani e alla condizione giovanile;**
- " **Pari opportunità;**
- " **Diffusione delle pratiche sportive;**
- " **Finalità scientifiche;**
- " **Turismo e tempo libero;**
- " **Sviluppo economico e produttivo**

Rientrano tra le forme associative oggetto del presente regolamento, i Comitati di Quartiere, le Associazioni degli anziani, le Associazioni religiose e di culto, le Associazioni che comunque siano effettivamente rappresentative di interessi generali e/o diffusi dei cittadini.

Sono tassativamente esclusi dall'ambito del presente regolamento, i Partiti Politici, le Associazioni Sindacali, Professionali e di Categoria, le Associazioni che hanno fini di lucro e/o la tutela economica diretta dei propri associati e quante altre simili.

ART. 2

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, è istituito l'Albo delle Associazioni e/o Registro delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità richiamate al precedente art.1 e che non hanno scopo di lucro.

Le Associazioni iscritte all'Albo costituiscono la sede naturale per la valorizzazione dei principi di rappresentatività e di partecipazione dei cittadini e per gli interventi di promozione sociale e civile perseguiti dall'Amministrazione.

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, tutte le Associazioni che, regolarmente costituite ed operanti in ambito comunale, perseguono le finalità di cui all'art.1 e che hanno una propria sede nel territorio comunale. Possono richiedere altresì l'iscrizione all'Albo, le Associazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale che svolgono attività sul territorio tramite una loro sezione.

Le Associazioni come sopra individuate, possono presentare istanza di iscrizione

all'Albo qualora in possesso dei seguenti requisiti:

- **Finalità di costituzione riconducibili ai più generali principi etici, morali, democratici, sociali e civili così come ricavabili dal proprio statuto;**
- **Assenza di fini di lucro nella costituzione dell'oggetto sociale;**
- **Sede ubicata nel territorio comunale;**
- **Congruo numero di soci;**
- **Assenza di condanne e/o procedimenti penali pendenti e misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/11 a carico degli Amministratori e dei Legali rappresentanti;**
- **Democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'Assemblea dei soci e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi;**
- **Redazione annuale del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le modalità e le forme previste dalla normativa vigente per come previsto dal comma 4 dell'art 29 dello statuto comunale;**

2. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle Associazioni .

3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione .

ART. 3

1 Il Responsabile dell'Area Amministrativa è incaricato della tenuta dell'Albo e provvede annualmente, entro il 28 febbraio, alla pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione di un avviso con il quale invita i soggetti interessati a presentare domanda di iscrizione all'Albo .

2. Nell'avviso può prevedersi che le domande di iscrizione all'Albo avvengano con modalità informatiche.

3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione, è inoltrata al competente Ufficio area amministrativa entro e non oltre il 31 marzo indicando la categoria di riferimento e il nominativo del legale rappresentante o del suo sostituto, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione comunale unitamente alla seguente documentazione:

- Autocertificazione attestante sia il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, sia l'assenza di condanne e procedimenti penali e misure di prevenzione di cui al D. lgs 159/11;
- Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- Relazione concernente l'attività svolta nell'ultimo anno o comunque dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
- Copia dell'ultimo conto consuntivo e preventivo;

L'iscrizione all'Albo avviene nei successivi trenta giorni a cura del responsabile dell'area amministrativa previa verifica del possesso dei requisiti.

La motivazione della mancata iscrizione, è notificata all'Associazione interessata che potrà produrre nei successivi 30 giorni, opposizione.

Il segretario comunale, con proprio provvedimento, valuterà o meno l'accoglimento dell'opposizione.

ART. 4

Le Associazioni iscritte all'Albo possono, nell'ambito delle attività programmate dall'Ente:

• Accedere all'uso di strutture comunali previa specifica autorizzazione e disponibilità delle stesse;

- Stipulare convenzioni o espletare incarichi con l'Ente;
- Fruire di contributi economici per lo svolgimento della propria attività.

Le Associazioni hanno l'obbligo di:

- Indicare nella formazione del proprio bilancio tutti i beni, i contributi, le sovvenzioni ed ogni altra forma di risorsa di cui hanno goduto;
- Garantire il diritto di accesso alle informazioni relative alla loro attività secondo le modalità disciplinate dalla legge n.241/90;

ART. 5

L'iscrizione all'Albo è limitata alle Associazioni che svolgano la loro attività secondo principi di corretta amministrazione e trasparenza che abbiano un

oggetto sociale finalizzato al raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo economico, culturale, sportivo ed ambientale della comunità e senza scopo di lucro, ed è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

a) lo statuto deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità dell'attività ed il sistema elettivo degli organi;

b) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di autofinanziamento.

2. L'associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse.

4. Ove lo ritenga, l'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni iscritte all'Albo per organizzare attività di pubblico interesse rientranti nelle competenze dell'Ente locale con finalità analoghe / vicine agli scopi perseguiti dalle Associazioni stesse. In tale caso, la partecipazione dell'Associazione è effettuata a titolo gratuito, salvo l'eventuale facoltà di concordare preventivamente un rimborso spese sulla base di idonei documenti contabili/fiscali.

5. L'Albo è pubblico ed è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno

ART 5 bis

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata accolta l'iscrizione, viene disposta a cura dell'Ufficio competente, una revisione annuale dell'Albo stesso.

A tal fine, i Legali Rappresentanti delle Associazioni già iscritte, su richiesta d'ufficio dovranno produrre:

- **autocertificazione attestante che l'atto costitutivo e lo statuto non hanno subito variazioni ovvero che gli stessi sono stati modificati. In tale ultimo caso, all'autocertificazione andranno allegati copie del nuovo atto costitutivo e statuto.**
- **Ogni altra documentazione aggiuntiva od integrativa di quell'esistente richiesta dall'ufficio;**

Se l'Ufficio istruttore accerta il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione o se non viene depositata nei termini concessi la documentazione richiesta, il responsabile dell'area amministrativa con proprio provvedimento, disporrà la cancellazione dall'Albo dell'Associazione inadempiente.

La cancellazione dall'Albo, comporta la risoluzione di tutti i rapporti convenzionali eventualmente in atto.

ART. 6

1. In sede di prima applicazione l'avviso per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni sarà diramato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si procederà in relazione a quanto specificamente disposto dalle normative statali e regionali di riferimento.